

Il processo tributario telematico

a cura del **TEAM DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI
AC – AVVOCATI E COMMERCIALISTI***

Premessa

Un'importante novità, quasi «epocale», inserita nel corpo del decreto fiscale (dl 119/2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), è rappresentata dall'introduzione dell'obbligo del processo tributario telematico (per brevità Ptt) per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2019.

Nello specifico, trova collocazione del decreto un intero articolo (articolo 16 dl 119/2018) dedicato alla «Giustizia tributaria digitale», destinato alla definizione del nuovo assetto che il decreto conferirà al sistema processuale tributario vigente.

Finalità (dichiarata) della disposizione normativa è quella di ridurre in modo strutturale i costi relativi alla gestione e alla custodia degli archivi tributari, riscattando la produttività del personale di segreteria che potrà, dunque, essere utilizzato per supportare l'attività giurisdizionale.

L'introduzione di questo obbligo, si legge nella relazione tecnica, comporta «l'immediata e quasi totale eliminazione del deposito cartaceo», con la conseguenza che «si potrà ottenere la progressiva, stabile e consistente riduzione degli archivi cartacei», con risparmi di spazio e di costi (per fare un esempio, attualmente circa 68 mila fascicoli processuali vengono spediti via corriere in forma cartacea dalle commissioni provinciali verso il capoluogo di Regione). Ci sono anche delle stime numeriche: 233 mila nuovi ricorsi e appelli che verranno depositati telematicamente.

È bene precisare, tuttavia, che se anche se oggi è attivo, le parti processuali hanno la facoltà (e non l'obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina sostanziale è rappresentata dal dlgs 31/12/1992, n. 546.

Più nello specifico, allo stato attuale, gli atti e i provvedimenti del processo tributario (compresi quelli relativi al procedimento adottato con l'istanza di reclamo e mediazione) «possono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale» (art. 2, comma 1, del dm 23/12/2013, n. 163). In altri termini, la locuzione «processo tributario

telematico» va intesa come la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti processuali dematerializzati per cui è possibile effettuare:

- la notifica del ricorso e dell'appello;
- la costituzione in giudizio;
- il deposito di atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio;
- la consultazione del fascicolo processuale, nonché l'estrazione di copia degli atti.

La procedura è incentrata sull'utilizzazione della posta elettronica certificata per ogni atto del processo, sulla firma digitale e sulla registrazione al Ptt a mezzo del portale della Giustizia Tributaria.

L'unico obbligo, come vedremo nel prosieguo, è rappresentato dal fatto che «la parte che abbia utilizzato il primo grado le modalità telematiche è tenuta a utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore» (art. 2, comma 3, del dm citato).

La normativa è stata quindi innovata con l'art. 16 del dl 23/10/2018, n. 119, ma la tempistica non è uniforme poiché, mentre le norme di natura sostanziale del contenzioso sono in vigore dal 24 ottobre 2018, l'obbligo del processo tributario telematico decorre dal giorno 1° luglio 2019.

Nello specifico, prima di esaminare nel dettaglio le novità apportate dalla norma in commento al dlgs 546/1992, l'art. 16 del Decreto fiscale n. 119/2018, rubricato «Giustizia tributaria digitale», stabilisce che:

«1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;

2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei

difensori della parte»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;

b) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità). - 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico».

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono a ogni effetto

la veste di pubblici ufficiali.».

2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono a ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26».

Panoramica sulla normativa di riferimento. Il graduale avvio

Con l'obiettivo di attuare i principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005) anche nell'area della giustizia tributaria, il decreto legge 98/2011 ha introdotto le prime disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle tecnologie informatiche nel processo tributario (articolo 39, comma 8).

Con il decreto 23 dicembre 2013, n. 163 è stato adottato il regolamento per la disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel contenzioso tributario,

mentre le relative specifiche tecniche sono state definite dal decreto 4 agosto 2015 (modificato dal decreto 28 novembre 2017).

Ulteriori disposizioni in materia di Ptt sono state introdotte dal dlgs 156/2015 (Misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario – articolo 9, comma 1, letterah), che ha inserito il nuovo articolo 16-bis nel dlgs 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario) disciplinante le comunicazioni, i depositi e le notificazioni per via telematica.

La circolare n. 2/Df dell'11 maggio 2016 ha illustrato le linee guida per l'attuazione del processo tributario telematico, mentre i decreti 30 giugno e 15 dicembre 2016 hanno progressivamente esteso nelle varie regioni l'applicazione delle nuove regole.

Con la suddetta Circolare è stato, inoltre, posto in rilievo che: «nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali. In base a tale principio ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità. In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 16-bis del dlgs n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati. Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito».

Inoltre, fermo restando il principio di facoltatività sopra descritto, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del regolamento, qualora la parte (sia ricorrente, che resistente) si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente a utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d'appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento. Tuttavia, qualora la parte effettui la sostituzione del difensore, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile e in base alle specifiche disposizioni ex comma 3 dell'articolo 2 del regolamento, è possibile operare nuovamente la scelta tra il deposito telematico e quello cartaceo».

Come noto, la piena operatività del Ptt in tutto il territorio domestico è stata realizzata attraverso un processo lento. Le prime Commissioni tributarie interessate/protagoniste sono state quelle di Toscana e Umbria a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Nel 2016, invece, l'utilizzo degli strumenti telematici è stato reso disponibile anche nelle Commissioni tributarie di Abruzzo e Molise (dal 15 ottobre), Liguria e Piemonte (dal 15 novembre), Emilia-Romagna e Veneto (dal 15 dicembre).

Nel 2017, infine, le regole del Ptt sono state estese via via anche alle Commissioni tributarie attive in Basilicata, Campania Puglia (dal 15 febbraio), Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia (dal 15 aprile), Calabria, Sardegna e Sicilia (dal 15 giugno), Marche, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e di Trento (dal 15 luglio).

Per ricorrere al Ptt, come si vedrà nel prosieguo, è necessario registrarsi al sistema informativo della Giustizia tributaria (Sigit-Ptt).

Le novità strutturali

La norma che contiene le modifiche al processo tributario telematico è, come anticipato, l'articolo 16 del decreto il quale, oltre all'obbligatorietà di tutti i depositi attraverso la modalità telematica, si caratterizza per le seguenti novità, così modificando il contenuto del dlgs 31 dicembre 1992 n. 546.

1) Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

All'articolo 16-bis del dlgs n. 546/92 vengono apportate modifiche ai commi 1, 2 e 3.

Partitamente.

Il comma 1 dell'articolo 16-bis precisa che «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte».

Il successivo comma 2, di completamente rispetto al precedente comma, disciplina le comunicazioni e le notificazioni a carico degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e stabilisce adesso, quanto alle comunicazioni di cancelleria che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o qualora lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (per esempio: casella di Pec piena ovvero non più attiva) le stesse si intendono perfezionate con il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria mentre, quanto alle notificazioni, nelle medesime ipotesi, le stesse devono essere effettuate con il procedimento indicato nell'articolo 16 del dlgs n. 546/92.

Con le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 16 bis viene disposta l'obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici nell'ambito del processo tributario. In forza di tale disposizione le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. Solo eccezionalmente, il presidente della Commissione tributaria o il presidente di sezione, qualora il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, possono autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle disciplinate con il predetto decreto n. 163/2013.

Quanto alla parte che potrà difendersi personalmente (nelle cause fino a 3.000 euro), viene disposto dal successivo comma 3-bis, potrà decidere se avvalersi della modalità telematica per le notifiche e i depositi dei ricorsi tributari o continuare a utilizzare, pur in regime di obbligatorietà, le tradizionali modalità e quindi notifica ai sensi dell'articolo 16 e deposito del ricorso in cartaceo in segreteria; qualora decidano di utilizzare la modalità telematica, dovrà indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo un Pec, solo in questa ipotesi anche se non presente in pubblici elenchi, al fine di poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto è importante perché grazie a esso si apprende che l'obbligo di notifiche e

dei depositi telematici decorrerà per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso e appello notificato dal 1° luglio 2019.

1a) Strumenti necessari per il Ptt e formati consentiti

È possibile utilizzare:

- Browser Web (per utilizzare il Ptt non è infatti necessario utilizzare alcun software c.d. «imbutatore», ma è sufficiente effettuare una procedura di upload collegandosi al Portale della Giustizia Tributaria).
- Redattore atti (suite office/open office ecc.)
- Software che crei file PDF/A-1a a-1b (es. ms word su windows o open office su mac e windows o PDF Creator etc)
- Pec
- Firma digitale
- A mente dell'art. 10 del dm 04.08.15 tutti gli atti che vengono notificati a mezzo Pec e tutti gli atti che vengono dimessi nel Ptt devono rispettare i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
 - sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
 - sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti: non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
 - sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CADES-bes, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m.
 - I documenti informatici allegati invece, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
 - sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
 - sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Si segnala poi che la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima sarà necessario suddividerlo in più file.

2) I chiarimenti sul deposito telematico. L'interpretazione autentica dell'art. 16-bis, comma 3, dlgs 546/1992

Il legislatore fornisce anche un'interpretazione autentica delle norme attualmente in vigore relative al deposito degli atti che consente di gestire il periodo transitorio (fino al luglio 2019, quando scatterà l'obbligo di deposito digitale), senza incorrere nel rischio di vedersi invalidare un atto a causa di dubbi interpretativi sulle modalità del deposito. Le parti, si legge nel comma 2 dell'articolo 16 del decreto fiscale n. 119/2018, «possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 163/2013, e dai relativi de-

creti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte, nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».

Si tratta di una precisazione fondamentale, perché la formulazione del «Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario» (contenuto nel sopra citato decreto del ministero dell'Economia 163/2013), nel corso degli anni aveva sollevato dubbi e ricorsi. In sostanza, anche in forza a un'interpretazione restrittiva delle precedenti norme (avvalorata da diverse sentenze), si rischiava di non poter utilizzare per esempio il deposito telematico in secondo grado se non era stata applicata la modalità digitale anche in primo grado, e viceversa.

In conclusione, con il comma 2 dell'articolo 16 del decreto leggen. 119/2018, viene fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 16-bis, comma 3 del dlgs n. 546/1992, a seguito del quale si attesta che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente da quella prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Tale articolo, come risulta evidente, determina l'assoluta irrilevanza (giuridica) di tutte quelle pronunce che negavano quanto ora invece la norma dispone, allineandosi così alle decisioni contenute nella maggior parte delle ultime pronunce dei giudici d'appello.

3) Potere di attestazione di conformità. Semplificazione

Ci sono novità anche relative al procedimento di fronte alla commissione tributaria.

In particolare, la Giustizia tributaria, quanto al potere di conformità, si conforma a quella civile e amministrativa e, al comma 1 capo B) dell'articolo 16, introduce in maniera innovativa l'art. 25 bis al dlgs n. 546/1992, che di fatto semplifica le operazioni attribuendo al difensore il potere di certificare la conformità degli atti all'originale. Si tratta di una disposizione già prevista per il processo civile telematico (Pct) e per quello amministrativo, che ora viene estesa anche al Ptt.

La disposizione prevede che il difensore e il dipendente dell'ente impositore hanno il potere di attestare la conformità della copia informatica di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice, oppure un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Hanno potere di conformità anche gli atti e i provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria, quindi equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria (tutto questo vale anche se l'atto è estratto in forma analogica).

Quindi, la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità in base alle modalità appena descritte equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. Non è necessario pagare i diritti di copia.

Nell'eseguire l'attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad), i difensori assumono la veste di pubblici ufficiali.

Così come già previsto nel processo civile e in quello amministrativo, l'estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia.

A tal proposito è opportuno precisare che le specifiche tecniche del processo tributario telematico non consentono il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna delle Pec in formato .eml o .msg in considerazione del fatto che tali formati non sono consentiti a differenza di quanto avviene nel processo civile telematico che in quello amministrativo telematico.

4) Udienza a distanza mediante collegamento audiovisivo

Il comma 4 del decreto fiscale introduce e disciplina la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.

È necessaria un'apposita richiesta, formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Il collegamento avviene fra l'aula in cui si svolge l'udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, le modalità tecniche devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto in udienza.

Il luogo del domicilio indicato dalla parte processuale è equiparato all'aula di udienza.

Non è possibile indicare quanto tale modalità di celebrazione dell'udienza, sarà effettivamente praticabile posto che, con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, dovranno essere individuate le regole tecnico - operative non solo per consentire la partecipazione all'udienza a distanza ma anche la conservazione ai fini della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare, gradualmente, lo svolgimento dell'udienza attraverso l'ausilio di strumenti audio video.

Da ultimo, almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Il Regolamento del Ptt

Ai fini della migliore comprensione - e utilità - del presente elaborato è necessario quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del Ptt).

Interessante al riguardo citare il rapporto del Mef che fa il punto della situazione sul processo tributario telematico (Ptt). Ed invero, è stato pubblicato il «Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario» che fa il punto della situazione dal 1° dicembre 2015-31 gennaio 2018.

Dal documento, redatto dalla direzione Giustizia tributaria del ministero, emerge un trend complessivamente positivo, favorito anche dalla consistente attività di formazione realizzata dalla stessa Direzione su tutto il territorio nazionale.

Dalla lettura del Rapporto (e delle diverse Tabelle che si trovano al suo interno) si evince che il ricorso al deposito telematico sta progressivamente prendendo quota, riscuotendo un costante apprezzamento presso gli operatori e inserendosi a pieno titolo nel processo di

semplificazione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Al 31 gennaio 2018 risultano registrati sulla piattaforma centralizzata oltre 24.300 utenti, così ripartiti:

- oltre 17.300 privati (cittadini/professionisti)
- circa 7.000 dipendenti di enti impositori centrali (Agenzie fiscali, Camere di commercio eccetera) e territoriali (Comuni, Province e Regioni).

Alla stessa data risultano depositati complessivamente oltre 317.000 file.

Nella Tabella 1 viene fornito il quadro complessivo dell'attivazione e dell'utilizzo dei sistemi telematici nel processo tributario per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, distinguendo per:

- documenti complessivamente pervenuti alle Commissioni tributarie
- documenti pervenuti in via telematica
- percentuale dei documenti telematici rispetto al totale.
- Nel corso del 2017, in particolare, sono stati depositati, con modalità telematiche, 241.052 (vale a dire il 20,38% di tutti gli atti processuali depositati presso le Commissioni tributarie) così suddivisi:
 - 12.260 ricorsi/appelli (pari al 7,92% su un totale di 154.888)
 - 23.696 controdeduzioni delle parti resistenti (pari al 14,28% su un totale di 165.976)
 - 205.096 altri atti processuali (pari al 23,79% su un totale di 862.176).

L'anno scorso, inoltre, le percentuali più elevate dei depositi telematici si sono registrate nelle Commissioni tributarie presenti nelle seguenti regioni:

- Friuli-Venezia Giulia - 34,54% (avvio 15 aprile 2017)
- Lazio - 28,24% (avvio 15 aprile 2017)
- Emilia-Romagna - 28,08% (avvio 2016)
- Veneto - 27,86% (avvio 2016)
- Piemonte - 25,21% (avvio 2016)
- Campania - 22,60% (avvio 15 febbraio 2017)
- Lombardia - 22,56% (avvio 15 aprile 2017)
- Abruzzo - 20,08% (avvio 2016).

È interessante notare che le percentuali più alte si riferiscono a due regioni (Friuli-Venezia Giulia e Lazio) in cui il Ptt è stato attivato nel corso del 2017, quindi con un'operatività inferiore a un anno.

Il Rapporto si sofferma, in particolare, sul flusso dei depositi registrato nel semestre 1° agosto 2017-31 gennaio 2018, vale a dire nel periodo in cui il Ptt è divenuto operativo in tutte le Commissioni tributarie, distribuendo i dati nelle seguenti tabelle:

- Tabella 2 - (Analisi sull'utilizzo dei sistemi telematici nel processo tributario, distinto per regione e per tipologia di atto processuale), da cui risulta un costante incremento dell'incidenza degli atti e documenti depositati telematicamente
- Tabella 3 - (Andamento mensile della percentuale di atti processuali depositati telematicamente nel primo grado di giudizio, distinto per tipologia di atto processuale) - si registrano maggiori percentuali di depositi telematici nelle controdeduzioni, da cui si evince una più spiccata propensione all'utilizzo degli strumenti informatici da parte degli enti impositori rispetto ai professionisti
- Tabella 4.a - (Andamento mensile della percentuale

di atti processuali depositati telematicamente nel secondo grado di giudizio, distinto per tipologia di atto processuale) e Tabella 4.b (Andamento mensile della percentuale di tutti gli atti processuali depositati telematicamente nel secondo grado di giudizio, distinto per tipologia di proponente) – entrambe le tabelle segnalano che anche in secondo grado sono gli uffici a ricorrere in maniera prevalente ai depositi telematici. Tuttavia, negli ultimi quattro mesi del periodo considerato, ci sono stati segnali di crescita anche sul fronte dei professionisti

- Tabella 5 - (Andamento mensile della percentuale di atti processuali depositati telematicamente nei due gradi di giudizio, distinto per tipologia di atto)
- Tabella 6 - (Incidenza dei ricorsi telematici sul totale dei ricorsi introduttivi) - sono indicate le Commissioni in cui la propensione al deposito del ricorso introduttivo con le modalità telematiche è risultata maggiore (incidenza dei ricorsi/appelli telematici sul totale dei ricorsi depositati)
- Tabella 7 - (Incidenza dei ricorsi introduttivi e delle controdeduzioni telematiche sul totale delle costituzioni in giudizio delle parti) – sono indicate le Commissioni in cui risulta maggiore la propensione all'utilizzo del servizio telematico di deposito degli atti da parte di entrambe le parti processuali
- Tabella 8 - (Incidenza di tutti gli atti processuali telematici - ricorsi/appelli/controdeduzioni e altri atti - sul totale degli atti processuali presentati) - sono indicate le Commissioni in cui risulta maggiore il volume documentale gestito con il sistema telematico.

Dalla lettura delle Tabelle 6, 7 e 8 emerge che, nell'ambito delle Ctr, le Commissioni che registrano le percentuali più alte di adesione al Ptt sono quelle di Lazio, Campania, Toscana e Marche.

Quanto alle Ctp, invece, la Tabella 8 mostra che le tre Commissioni che registrano le più alte percentuali di documenti depositati telematicamente sono le seguenti:

- Asti (77,18%)
- Bologna (60,02%)
- Rovigo (58,13%).

Tornando al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del Ptt), l'articolo 1 del Decreto contiene le seguenti definizioni:

Definizioni

a) «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) «copia per immagine su supporto informatico» del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) «fascicolo informatico»: versione informatica, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come

documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo;

e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

f) «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;

h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. a usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione;

i) «Pec» - posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

j) «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi telematici;

k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

n) «INI-Pec»: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata;

o) «segretario di sezione»: addetto all'ufficio di segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

p) «processo verbale dell'udienza»: documento attestante le attività svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione e da chi presiede l'udienza;

q) «processo tributario telematico»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 stabilisce che gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento

attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

Viene inoltre specificato che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta a utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

L'articolo 3 del decreto disciplina il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria. Viene precisato che con esso viene assicurato:

- a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
- b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
- c) l'individuazione del soggetto abilitato;
- d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
- e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la formazione del fascicolo informatico.

A livello soggettivo è precisato che possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

L'articolo 4 del decreto chiarisce che la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9².

La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.

Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si

riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Notificazioni e comunicazioni telematiche

L'art 5 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163, stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di Pec di cui all'articolo 7, che vedremo qui di seguito. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 2 chiarisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna.

Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

L'articolo 6 chiarisce che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite Pec, equivale a elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

Ed inoltre, molto importante, si chiarisce che le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.

Indirizzo di posta elettronica certificata

Molto importante è in tema di Ptt l'articolo 7 del decreto.

Con esso si chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c)-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

Pertanto, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi pubblicato nell'INI-Pec.

Diversamente, per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma

1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo. La disposizione precisa che per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'IN-Pec.

Specularmente, per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.

Resta ferma la circostanza che gli indirizzi di Pec degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

Ai sensi dell'articolo 8, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite Pec, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Notificazione e deposito degli atti

Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la Pec secondo quanto stabilito dal precedente articolo 5.

Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della Pec, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. Infine, le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della Pec, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Modalità di costituzione in giudizio

L'articolo 10 del Decreto interviene sulle modalità di costituzione in giudizio. In particolare, la costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti a esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.

Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

Per quanto riguarda il deposito di atti e documenti non informatici, l'articolo 12 del decreto precisa che sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede a effettuarne copia informatica e a inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Giudizio d'appello

L'articolo 13 del decreto ribadisce che per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalità indicate negli articoli 10, 11 e 12.

Il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Fascicolo informatico

La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T. e ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.

Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

Viene chiarito che il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite Pec.

Processo verbale dell'udienza

L'articolo 15 del decreto precisa che il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

2. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.

Redazione e deposito dei provvedimenti

Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. Il segretario di sezione, precisa la disposizione, sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Formula esecutiva

In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163.

Trasmissione dei fascicoli

La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia

Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso, specifica l'articolo 19, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163.

La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta a utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

LE FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

- Il processo dinanzi alle Commissioni tributarie è disciplinato:

Dalle norme costituzionali sulla giurisdizione (in particolare, artt. 24, 111, commi 1, 2, e 6, e 113 Cost.) e dai principi comunitari e della CEDU in materia di tutela giurisdizionale dei diritti;

Dal dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, il quale detta una dettagliata disciplina relativa a soggetti e oggetto del processo, definendo i presupposti, la forma e gli effetti dei vari atti compiuti nell'ambito del processo dinanzi le commissioni tributarie;

Dalle norme del Codice di procedura civile, applicabili «per quanto non disposto» dalle norme del dlgs N. 546/92 e in quanto «con esse compatibili» (art. 1, comma 2, dlgs n. 546/1992);

Dal dlgs 18 dicembre 1997 n. 472, che detta una specifica disciplina per alcune vicende processuali relative ai giudizi avverso le sanzioni tributarie

GLI ATTI IMPUGNABILI

Accanto ai criteri di tipo sostanziale (tributo e natura tributaria del rapporto giuridico controverso), un ulteriore elemento di tipo formale utilizzabile per delimitare la giurisdizione del Giudice tributario è costituita dalla presenza di uno degli atti impugnabili richiamati dall'art. 19 dlgs, n. 546/92:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;
- e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 dpr n. 602/1973;
- e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 dpr n. 602/73;
- f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- i) ogni altro atto per il quale la legge ne

preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

N.B. l'elencazione contenuta nell'art. 19 citato, non esaurisce il novero degli atti impugnabili dinanzi le commissioni tributarie e non esclude la possibilità di impugnare atti tributari impositivi non «tipizzati» dalla norma, ma aventi effetti e funzioni corrispondenti a quelli tipizzati (ad es. sono impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie anche gli atti tipicamente impositivi che, pur non richiamati dall'art. 19, rientrano nella giurisdizione tributaria ratione materiae - la bolletta doganale e gli avvisi di rettifica e di accertamento suppletivo in materia doganale previsti dall'art. 9 del dlgs N. 374/90).

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL Ptt

• VANTAGGI

Informatizzazione dei processi tributari
Velocità dei processi di consegna e ritiro atti
Migliore comunicazione tra gli Organi preposti

SVANTAGGI

Complessità (almeno nella fase iniziale) nella gestione dei documenti sul portale

LE FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 03 dicembre 2013 n° 163

Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015

Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016

Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 22 dicembre 2016

Circolare n° 2/DF dell'11 maggio 2016

ENTRATA IN VIGORE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO. GENESI

«TERRITORIALE»

Dal 01.12.2016 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Umbria e Toscana

Dal 15.10.2016 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Abruzzo e Molise

Dal 15.11.2016 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Piemonte e Liguria

Dal 15.12.2016 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Emilia-Romagna

e Veneto

Dal 15.02.2017 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Basilicata, Campania e Puglia

Dal 15.04.2017 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia

Dal 15.06.2017 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Calabria, Sicilia e Sardegna

Dal 15.07.2017 - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Marche, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

FINALITÀ³

- Il telematico non ha introdotto innovazioni sul piano processuale
- Costituisce un'opportunità che si aggiunge alle forme di deposito tradizionali: sportello, raccomandata, ora anche telematico
- Introduce la facoltà di notifica degli atti tramite Pec, inclusa la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per eventuali impugnazioni
- Permette la conservazione digitale degli atti di parte e d'Ufficio in sicurezza, con risparmio di spazi e risorse

NORMATIVA: DD 4 AGOSTO 2015⁴

Regole tecniche

- Formato e caratteristiche degli atti principali e degli allegati
- Prevede la firma digitale di tutti gli atti e i documenti depositati, inclusi gli allegati
- Controlli automatici del S.I.Gi.T. (entro 24 ore deve essere comunicato l'esito al depositante)
- Formazione e gestione del fascicolo processuale informatico secondo le regole di conservazione del CAD
- Ricorso/appello e altri atti possono essere notificati all'Ente impositore tramite Pec, anche nel caso in cui il valore sia inferiore a 50.000 euro (reclamo/mediazione)

STRUMENTI

- Modalità deposito atti
- Firma digitale (CADES)
- Posta Elettronica Certificata (Pec)
- INI-Pec
- Indice-PA
- Portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it)
- Ptt
- Telecontenzioso
- Portale di assistenza (www.giustiziatributaria.gov.it)

Strumenti: modalità di deposito degli atti⁵
Strumento Upload

- Accesso S.I.Gi.T. Area personale (previa

registrazione e indicazione della Pec)

- Scelta CT, procedimento
- Deposito atti (ricorso/appello, controdeduzioni, allegati, notifiche Pec alla controparte – ricevute accettazione e consegna)
- Firma digitale su tutti gli atti e documenti depositati
- Trasmissione mediante sistema informatico (S.I.Gi.T.)

1. Ricevuta sincrona
2. Ricevuta iscrizione a ruolo

STRUMENTI: NOTIFICAZIONI VIA PEC⁴

L'indicazione dell'indirizzo di Pec valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto (art. 6 del regolamento n. 163/2013 e articolo 16-bis, comma 4, del dlgs n. 546/92)

La mancata indicazione dell'indirizzo Pec da parte dei soggetti obbligati negli atti depositati in Commissione tributaria, comporta la sanzione del raddoppio del contributo unificato tributario

Ricorso/appello e altri atti possono essere notificati all'Ente impositore tramite Pec, anche nel caso in cui il valore sia ricompreso nel limite del reclamo/ mediazione (attualmente 50.000 euro)

- La Pec è quella presente negli elenchi pubblici INI-Pec e IndicePA

STRUMENTI: PREDISPOSIZIONE ATTI

PROCESSUALI, FIRMA DIGITALE⁴

La firma digitale consiste nella creazione di un file, definito «busta crittografica», che racchiude al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa

Il formato di firma previsto è CADES che aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del file (esempio *.pdf.p7m)

Le sue caratteristiche consentono anche l'apposizione di due o più firme, per esempio in caso di collegio difensivo, sull'atto di ricorso (*.pdf.p7m.p7m)

Nel caso di documenti sottoscritti in formato CADES, non è possibile procedere a modifiche sul documento all'interno della busta crittografica

Nel Ptt non è ammessa la firma digitale PAdES, che è utilizzata per firmare documenti nel solo formato PDF

Nel PCT è ammesso l'utilizzo della firma

digitale sia in formato CADES che PAdES

Nel PAT è ammesso l'utilizzo della sola firma digitale PAdES

STRUMENTI: IL PORTALE DELLA GIUSTIZIA DIGITALE⁴

www.giustiziatributaria.gov.it

Il Portale pubblicato da ottobre 2015, con oltre 6 milioni di visualizzazioni Sulla home-page ci sono pulsanti ad accesso diretto e due sezioni: «In primo piano» e «Ultime notizie»

STRUMENTI: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO⁷

Il Ptt consente la gestione del deposito via WEB tramite upload Individuazione della Commissione adita

Selezione tipologia atto da depositare (Ricorso-Appello-Controdeduzione ecc.)

STRUMENTI: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE⁴

Compilazione guidata dei TAB:

Dati generali

Ricorrenti

Rappresentanti

Difensori

Domicilio Eletto

Parti Resistenti

Atti Impugnati

Documenti (Caricamento atto principale e allegati)

Calcolo CUT

Validazione

Trasmissione

STRUMENTI: FASE E CONTROLLO S.I.GI.T.¹¹

STRUMENTI: RICEVUTE DI DEPOSITO

S.I.GI.T DOPO LA TRASMISSIONE⁴

Una volta effettuata la validazione e trasmesso il ricorso con gli allegati, il sistema rilascia una Ricevuta sincrona nella duplice modalità a video sull'area di lavoro personale e tramite Pec

Successivamente, il sistema effettua i controlli automatici (presenza di virus, integrità dei file ecc.) e ove non si riscontrino anomalie bloccanti iscrive la causa a ruolo comunicando l'esito (RGR/RGA/acquisizione controdeduzione e altri

atti) al ricorrente o al suo difensore, sia nell'area di lavoro personale sia tramite Pec

Nel caso in cui siano presenti difformità meno gravi (formati non conformi ecc.) il ricorso viene comunque iscritto a ruolo e viene comunicata alla parte la difformità rilevata

In caso di positiva iscrizione a ruolo del ricorso, la data di deposito è quella certificata dalla ricevuta sincrona

STRUMENTI: TELECONTENZIOSO ⁴

Gli utenti registrati al Ptt, dopo il deposito telematico con le medesime credenziali utilizzano il servizio

Telecontenzioso per:

- accedere al fascicolo processuale

informatico

- estrarre copie di atti e documenti (esenzione diritti di copia)

I soggetti non registrati per avere copia degli atti dovranno recarsi in commissione, anche utilizzando il servizio di prenotazione on-line, e pagare i diritti di segreteria

STRUMENTI: TELECONTENZIOSO ⁴

Con la ricezione del ricorso/appello andata a buon fine e l'iscrizione della causa a RG, il S.I.Gi.T. crea automaticamente il fascicolo processuale informatico e predispone le cartelle:

Ricorrente

Resistente

Ufficio

Altre parti

Note:

1 Il Manuale di Gestione di cui all'art. 5 delle Regole Tecniche del DPCM 03.12.13 prevede i seguenti ulteriori formati: Bitmap Image - (BMP), eXtensible Markup Language - (XML), Graphics Interchange Format - (GIF), Joint Photographic Experts Group - (JPEG), Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX), Microsoft Office Word - (DOC, DOCX), Open Document Format - (ODT), Portable Document Format - (PDF), Portable Network Graphics - (PNG), Tagged Image File Format (TIFF), dei quali è garantita la registrazione, ma non la conservazione.

2 Art. 9 Notificazione e deposito degli atti

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al

procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.

3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

3 Cfr. «il Processo tributario telematico», a cura della Direzione della Giustizia Tributaria, versione Giugno 2018, www.giustiziatributaria.gov.it

4 Cfr. www.giustiziatributaria.gov.it

** Angelo Carlo Colombo, Marilena Biella, Vincenzo Cristiano e Monica Biella*